MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 21

Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto

Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Abrogato dal 1 gennaio 2006 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
Estremi	Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Capo	III — Disposizioni in materia di rc auto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-21-misure-per-favorire-la-tutela-dei-consumatori-per-i-servizi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it